



# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati". Impulso propositivo al Consiglio Comunale.

L'anno 2021 addì ventidue del mese di aprile alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENZA
<b>MELE DIEGO - Sindaco</b>	Sì
<b>ROLANDO ANDREA - Vice Sindaco</b>	Sì
<b>GROSA LORETTA - Assessore</b>	Sì
TOTALE PRESENTI	<b>3</b>
TOTALE ASSENTI	<b>0</b>

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che, all'articolo 1, commi da 816 a 847:

- ha istituito e disciplinato, a decorrere dall'anno 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, i vigenti prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. (TARI Giornaliera);
- ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ogni altra disposizione con essa in contrasto;

Richiamati in particolare:

- il comma 817, che recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";
- il comma 819, che recita: "Il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato";
- il comma 821, che recita: "Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in cui devono essere indicati:
  - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori a 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- il comma 837, che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Ritenuto pertanto necessario, nel rispetto della normativa e nei limiti della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, procedere all'approvazione:

- di un Regolamento comprendente la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 160/2019;
- di un Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, istituito ai sensi dei commi da 837 a 844 della Legge 160/2019;

al fine di disporre di una fonte normativa organica, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i cittadini, nonché al fine di attivare le disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale avanti citate;

Vista la necessità di istituire e disciplinare il Canone in modo da garantire l'invarianza di gettito dell'entrata, come previsto dal citato comma 817 della Legge 160/2019 e, nel contempo, evitare pregiudizi ai soggetti tenuti al pagamento, dando continuità alle tariffe applicate nell'anno 2020 per i tributi soppressi e sostituiti dal Canone, rispetto alle quali, nella determinazione delle tariffe dei Canoni relative all'anno 2021 siano applicati scostamenti in aumento o in diminuzione non superiori al 10%;

Dato atto che i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone ma non abrogati, pertanto i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio;

Ritenuto di proporre al C.C., in riferimento all'art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (attività propositiva e di impulso demandata alla G.C.), l'approvazione delle seguenti bozze di:

- “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;
- “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”;

allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

Visti:

- l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto sostegni) con cui il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021 è stato ulteriormente differito al 30/04/2021;

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, sulla regolarità tecnico-contabile da parte della Responsabile dei servizi Amministrativi/Finanziari;

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:**

### D E L I B E R A

1) di proporre al C.C., in base all’art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (attività propositiva e di impulso demandata alla G.C.) e con riferimento a quanto riportato nelle premesse che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’approvazione delle seguenti bozze di:

- il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, composto da n. 45 articoli;
- il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”, composto da 16 articoli e n. 1 allegato;

ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847 che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che i previgenti tributi (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, Tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni temporanee, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni) sono sostituiti dai presenti canoni, ma non abrogati; pertanto i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio.

**SUCCESSIVAMENTE**

## LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:**

### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dott. Alberto CANE

---